



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE017 SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI
DPE017002 UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI - CHIETI**

DGR n. 295 del 25/05/2026

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA RIMOZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO FLUITATO NEGLI ALVEI E NELLE AREE DEMANIALI.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 25/05/2026

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE
PESCARA**

**DPE017 SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI
DPE017002 Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti - Chieti**

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI – Disposizioni straordinarie per la rimozione, gestione e valorizzazione del materiale legnoso fluitato negli alvei e nelle aree demaniali.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- la Regione Abruzzo è stata interessata da eccezionali eventi meteorologici, verificatisi tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026, che hanno determinato diffuse criticità idrogeologiche e idrauliche, con fenomeni di piena, esondazione e trasporto solido;
- tali eventi hanno causato lo sradicamento e l'accumulo di ingenti quantitativi di materiale legnoso negli alvei, sulle sponde e nelle aree perifluviali, con conseguenti ostacoli al regolare deflusso delle acque e situazioni di potenziale pericolo;
- con Provvedimento Giuntale n. 179 dell'08.04.2026, la Regione Abruzzo ha richiesto ai competenti organi statali la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale;

CONSIDERATO che:

- a tutela della pubblica e privata incolumità è necessario procedere alla rimozione delle piante divelte, dei tronchi e delle ramaglie presenti negli alvei e nelle aree spondali demaniali, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- la gestione della vegetazione e del materiale legnoso negli alvei rientra nelle attività di manutenzione idraulica ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", la gestione della vegetazione ripariale deve contemperare le esigenze di tutela ambientale con la funzionalità dell'alveo;
- ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la biomassa vegetale naturale non contaminata, non mescolata ad altri rifiuti, è esclusa dal regime dei rifiuti quando utilizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla norma;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023, come modificato dal decreto n. 217306 del 15 maggio 2024, promuove la raccolta del

legname depositato naturalmente negli alvei dei corsi d'acqua a seguito di eventi meteorologici, anche ai fini energetici e di prevenzione del dissesto idrogeologico;

- la raccolta del materiale legnoso fluitato, in quanto costituito da vegetazione naturale sradicata e priva di un soggetto proprietario individuabile, può essere ricondotta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente provvedimento, alla fattispecie configurabile come *res nullius* (parere dell'Avvocatura di Stato del 12/07/1993 e circolari del Ministero delle Finanze del 29/12/1993 e n. 5412 del 05/12/1994), negli alvei e nelle aree demaniali e nel rispetto delle finalità di sicurezza idraulica e della normativa ambientale vigente;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'entità dei fenomeni verificatisi rende necessario adottare procedure semplificate che consentano la rimozione tempestiva del materiale;
- tale procedura semplificata dovrà essere attivata tempestivamente ogniqualvolta intervenga una dichiarazione dello stato di emergenza per eventi meteorologici critici.

RITENUTO:

- di dover adottare un modello operativo che consenta la gestione di materiale legnoso mediante il coinvolgimento di soggetti terzi, prevedendo responsabilità in capo agli esecutori, senza oneri per la finanza pubblica;
- di disporre, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza e alle attività di raccolta del materiale legnoso destinate esclusivamente ad uso domestico o privato, la sospensione dell'obbligo di preventiva presentazione dell'istanza previsto dalla Direttiva recante "Raccolta del legname presente sulle sponde e sugli argini dei corsi d'acqua di competenza regionale", approvata con D.G.R. n. 19/2024, ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni ivi contenute, ove compatibili;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta riflessi sulla materia degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto concerne la concessione di risorse finanziarie a favore di soggetti pubblici e/o privati nell'ambito di interventi assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 10 marzo 2023;

RILEVATA l'assenza di dati da omettere o minimizzare e di poter quindi procedere all'integrale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;

DATO ATTO che

- il Dirigente del Servizio ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico-amministrativa del presente atto;

- che il Direttore del Dipartimento ha attestato che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;
- che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso;

con i voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le finalità di cui in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di:

1. DI STABILIRE, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza e alle attività di raccolta del materiale legnoso ad uso domestico o privato, la sospensione dell'obbligo di preventiva istanza previsto dalla D.G.R. n. 19/2024, ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni, ove compatibili.
2. DI STABILIRE che la rimozione del materiale legnoso è consentita esclusivamente per la vegetazione naturale, non contaminata e non mescolata ad altri rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. DI PRECISARE che la gestione del materiale rientra nelle attività di manutenzione idraulica e non configura gestione di rifiuti, salvo diversa origine e classificazione;
4. DI STABILIRE che gli interventi sono prioritariamente finalizzati alla sicurezza idraulica e alla tutela della pubblica incolumità;
5. DI PREVEDERE che le disposizioni semplificate di cui al presente provvedimento trovano applicazione esclusivamente nei territori interessati da eventi meteorologici eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente e restano efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza medesimo;
6. DI STABILIRE che la raccolta del materiale legnoso è consentita esclusivamente in forma libera per uso personale e domestico, limitatamente a quantitativi non superiori a 300 quintali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, finalizzati all'autoconsumo e senza fini di lucro;
7. DI PRESCRIVERE che tale attività sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni operative:
 - a) il prelievo deve riguardare esclusivamente materiale legnoso fluitato, già sradicato e non più vegetante, restando escluso il taglio di piante in piedi, anche se morte, secche o deperienti;
 - b) le operazioni devono essere effettuate senza alterazione dello stato dei luoghi, utilizzando esclusivamente la viabilità e gli accessi esistenti, senza apertura di nuove piste o modifiche morfologiche dell'alveo e delle sponde;
 - c) è vietato l'accesso all'alveo con mezzi a motore, salvo specifica autorizzazione del Genio Civile per esigenze connesse alla sicurezza idraulica;
 - d) il taglio del materiale per la riduzione volumetrica può essere effettuato esclusivamente mediante attrezzature manuali o portatili (es. motosega), senza impiego di mezzi meccanici invasivi;

- e) la raccolta deve comprendere anche l'allontanamento della ramaglia e del materiale minuto connesso;
- f) devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e della pubblica incolumità, con particolare riferimento al rischio di piene improvvise;
- g) tutte le attività sono svolte sotto la piena responsabilità dei soggetti esecutori, senza oneri per l'Amministrazione regionale;
- h) eventuali danni arrecati a terzi, alle opere idrauliche o all'ambiente restano a totale carico dei soggetti esecutori;
- i) per le aree ricadenti in siti protetti o comunque soggette a vincoli specifici – quali, a titolo esemplificativo, Siti di Interesse Nazionale (SIN), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) – resta fermo l'obbligo di acquisire preventivamente i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;
- j) devono essere comunicati al comune ove viene eseguita l'operazione di raccolta, le seguenti informazioni:
 - Il nominativo con relative generalità del soggetto che effettua la raccolta;
 - il corso d'acqua, la località e il tratto interessato;
 - il periodo di svolgimento delle attività;
 - il quantitativo di materiale legnoso prelevato (fino ad un massimo di 300 q nel periodo di vigenza dello stato di emergenza).

Le suddette comunicazioni del soggetto utilizzatore potranno essere sottoposte a controlli da parte del Genio Civile territorialmente competente e dei Carabinieri Forestali.

- 8. DI SPECIFICARE che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso;
- 9. DI TRASMETTERE il presente atto ai Geni Civili territorialmente competenti, alle Province, ai Comuni del territorio regionale, affinché ne sia assicurata la più ampia diffusione e applicazione;
- 10. DI INVITARE i Comuni a garantire un'adeguata informazione alla cittadinanza in merito alle modalità di raccolta del materiale legnoso di cui al presente provvedimento, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio e attraverso ogni ulteriore forma ritenuta idonea.
- 11. TRASMETTERE la presente deliberazione al BURAT per la pubblicazione.



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE017 SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI
DPE017002 UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI - CHIETI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Raffaele Spilla
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Stefano Suriani
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE017 SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI
Vittorio Di Biase
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
Giancarlo Misantoni
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A02 Trasporti pubblici locali; Mobilità; Lavori pubblici; Difesa del suolo; Infrastrutture.
Umberto D'Annunziis
(Firmato digitalmente)



DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE017 SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI
DPE017002 UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI - CHIETI

A pag. 2, al secondo punto elenco del capoverso introdotto da "CONSIDERATO inoltre che:", DELE "ogniqualevolta intervenga una dichiarazione dello stato di emergenza per eventi meteorologici critici". A pag. 2, DELE il capoverso "DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta riflessi sulla materia degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto concerne la concessione di risorse finanziarie a favore di soggetti pubblici e/o privati nell'ambito di interventi assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"". A pag. 3, al punto 1. del deliberato, dopo le parole "periodo di vigenza dello stato di emergenza", ADDE "di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026". N. 3 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE017 SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI
DPE017002 UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI - CHIETI**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 26/05/2026 14:47:19

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 26/05/2026 14:54:41

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135